COMUNE DI BROLO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

n. 171 del Reg. Gen. del 05-03-21 n. 79 del Reg. Area del 05.03.21	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

1. Il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. la costituzione del fondo per le risorse decentrate è una competenza di ordine gestionale e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a detti soggetti;
3. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
4. le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
   a. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quin di, stabilmente restano acquisite al Fondo;
   b. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
5. la disciplina specifica delle diverse voci stabili che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art.31 c.2 del CCNL del 22.01.2004 che determinano la misura dell'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (ART. 67 C.1 CCNL 22/05/2018), cioè l'importo base delle risorse stabili, le quali sono ulteriormente e stabilmente incrementate degli importi definiti dal comma 2 del medesimo articolo 67;
6. Le risorse stabili del fondo possono essere incrementate di anno in anno secondo quanto disciplinato al comma 3 dell'art. 67 citato;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, per impegnare conseguentemente le somme necessarie;

PRESO ATTO:

- che, con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;

- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, prevedono:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del 2016;
- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate;
- benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015;

RIBADITO, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

PRESO ATTO che l'art. 1, co. 526, della Legge n. 205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), inserendo il co. 5-bis: *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;*

ATTESA la necessità di costituire il fondo risorse decentrate anno 2021 con atto di determina da parte del Responsabile;

VISTO l'allegato prospetto del fondo 2021;

PRESO ATTO che il fondo di parte variabile è alimentato unicamente dalle somme non utilizzate di parte stabile e che non è stato applicato il co. 15 ed il co. 2 dell'art. 15 del CCNL 1999;

CHE il Fondo è incrementato delle risorse di cui all'art. 67 comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21.5.2018, risorse non soggette al limite;

PRESO ATTO del disposto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5, del CCNL 1/04/1999 è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5, del

CCNL1/04/1999) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

VISTO il CCNL Funzioni locali - triennio 2016/2018;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle superiori premesse sopra riportate;
2. **DI APPROVARE** l'allegato inerente la costituzione del fondo risorse decentrate 2021 per impegnare conseguentemente le somme necessarie;
3. **DI DARE ATTO** che il fondo per lo straordinario è pari a € 15.529,86;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2021 rispetta il limite stabilito dalla riforma Madia;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ist. Dir. Adriana Gaglio

Comune di Brolo

		2021
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 **Unico** importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	€	133.163,64
Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) -(art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2) - Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€	14.179,80
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) - (art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) - (art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3) - Riduzione stabile dello straordinario.	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h)- (art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	€	-
Totale Incrementi stabili art. 67 c. 2 CCNL 2018		**€ 14.179,80**
Decurtazioni		
Art. 15, c. 1, letT. l) CCNL 1/4/99 risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni **(personale Ata)**		€ 129,11
Art. 19, c. 1 CCNL 1/4/99 Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento **delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell'area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999)**		
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo nuovi incarichi di posizioni organizzative e risultato - enti con e senza dirigenza		
Totale decurtazioni parte stabile	€	**129,11**
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità		**€ 147.214,33**
Decurtazioni operate nel periodo 2011- 2014 (art 9 comma 2 bis secondo periodo DL 78/210)		**€ -**
Decurtazioni operate nell'anno 2016 (art. 1 comma 236 L.208/2015)		**€ 5.757,42**
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità dopo le decurtazioni anni precedenti	€	**141.456,91**
Decurtazione per superamento tetto 2016 (art.23 comma 2 Dlgs 75/2017)		**€ 19.135,25**
Totale fondo stabile a seguito decurtazioni	€	**122.321,66**
Incrementi con carattere di certezza e stabilità <u>NON</u> soggetti a limite		

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di **83,20** per unità di personale in servizio al 31.12.2015 **a valere dall'anno 2019** (risorse non soggette al limite).	€	7.654,40
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio **(risorse non soggette al limite).**	€	2.822,90
Totale Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti a limite	**€**	**10.477,30**
Totale risorse stabili	**€**	**132.798,96**

RISORSE VARIABILI

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 67 c. 3 lett. a) **CCNL 21.02.2018**-(contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (recupero evasione ICI)	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - (Legge Regionale 17/90)	
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d)- Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della **RIA** e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) e comma 4 - Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, **fino all'1,2%** su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) e comma 5 lett. b-art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 -Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento. - compreso proventi CDS	
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**€ -**
Decurtazioni operate nell'anno 2014	**€ -**
Decurtazioni operate nell'anno 2016	**€ -**
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE al netto delle decurtazioni	**€ -**

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) - Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - ART. 15 c. 1 lett. K)- Compensi ISTAT	€ -

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - Art. 27 CCNL 14.09.2000 - Incentivi avvocatura interna	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) - ART. 15 c. 1 lett. K) - Sanatoria Edilizia	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€	-
Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 - Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Somme non utilizzate nell'esercizio precedente **(di parte stabile)**	€	-
	€	-
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	-
RIEPILOGO FONDO		
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità prima delle decurtazioni	€	**147.214,33**
Risorse variabili soggette a limite	€	-
Totale fondo al netto delle risorse NON soggette a limite prima delle decurtazioni	€	**147.214,33**
Decurtazioni anni precedenti		
Decurtazioni operate nel 2014 - cessazioni e rispetto limite periodo 2010/2014 **(art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 secondo periodo)**	€	-
Decurtazioni operate nell'anno 2016 - cessazioni e rispetto limite 2015 **(art. 1 comma 236 L.208/2015)**	€	**5.757,42**
Totale fondo al netto delle decurtazioni anni precedenti	€	**141.456,91**
Decurtazioni per rispetto del limite 2016 **(art.23 comma 2 Dlgs 75/2017)**	€	**19.135,25**
TOTALE FONDO A SEGUITO DECURTAZIONE	€	**122.321,66**
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità non sottoposte a limite	€	**10.477,30**
Risorse variabili NON soggette a limite	€	-
TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A LIMITE	€	**132.798,96**

FONDO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO – Art. 14 C.C.N.L. 1° Aprile 1999 – (Come confermato dall'art. 45 del CCNL 22.01.2004)	
Fondo straordinario	**15.529,86**
Utilizzo Straordinario	
Economia da riportare sul fondo	

calcolo limite salario accessorio 2016			
fondo salario accessorio	126.507,34		126.507,34
fondo posizioni organizzative e alte professionalità	22.926,99		22.926,99
Fondo dirigenti			-
Straordinario	**15.529,86**	-	15.529,86
ammontare salario accessorio 2016			***164.964,19***

calcolo eventuale decurtazione anno 2020			
fondo salario accessorio	141.456,91	-	141.456,91
fondo posizioni organizzative	64.000,00		64.000,00
A detrarre budget prelevato con pari decurtazione dalle capacità assunzionali	36.887,33		36.887,33
Fondi dirigenti		-	-
Straordinario	**15.529,86**	-	15.529,86
ammontare salario accessorio anno corrente			***184.099,44***

quantificazione fondo anno corrente	***taglio***	**fondo definitivo anno corrente**
€ 141.456,91	***€ 19.135,25***	**€ 122.321,66**

N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018	84	**NON APPLICABILE ART. 33 D.L. 34/2019**
N° DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2020	65	

Solo se "APPLICABILE ART 33 D.L. 34/2019" compilare la parte sottostante

FONDO 2018 SOGGETTO AL LIMITE (Art. 23 C. 2 D. Lgs 75/2017)	
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO (Art. 23 C. 2 D. Lgs 75/2017)	
TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE X IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	
FONDO 2020 SOGGETTO AL LIMITE	
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO (Art. 23 C. 2 D. Lgs 75/2017)	
TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE X IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	
Valore medio procapite 2018	- €
Valore medio procapite 2020	- €
DIFFERENZA FRA VALORI MEDI (SOLO NEL CASO DI N. DIP DEL 2020 **MAGGIORE** DEL N. DIP. DEL 2018)	- €
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)	- €

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE ~~FINANZIARIA~~

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000, e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e della relativa norma regolamentare sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento ☐ comporta (ovvero) ☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, esprime parere ☐ FAVOREVOLE *(ovvero)* ☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 05-03-2021

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Eleonora Tripi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi degli artt. 147 bis- e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile dell'Area Econom. -Finanziaria
(Rag. Eleonora Tripi)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009).

Data

Il Responsabile dell'Area Econom- - Finanziaria
(Rag. Eleonora Tripi)

COMUNE DI BROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme indicazione dell'addetto alle pubblicazioni del CED,

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) per quindici giorni consecutivi dal_____ al _____.

Brolo,_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Carmela Stancampiano)

Comune di Brolo

Città Metropolitana di MESSINA

Organo di Revisione

Inviato a mezzo PEC

Al Segretario Generale del Comune di Brolo

Al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Al Sig. Sindaco

SEDE

Verbale n. 04 del 08 marzo 2021

Oggetto: *Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2021.*

l'Organo di Revisione Economico-Finanziario

composto da:

Prof. Giuseppe Pedalino – Presidente;
Rag. Franco Carmelo Anastasi – Componente;
Rag. Salvatore Glorioso – Componente;

si è adunato, in audio/video conferenza, per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto in oggetto richiamato.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0003931, del 05.03.2021, è stata trasmessa la determinazione dell'Area Amministrativa n° 171 Reg. Gen., del 05.03.2021 (N. 79 Reg. Area del 05.03.2021), inerente: "Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate - Anno 2021", corredata di relativo allegato, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza di questo Organo;

- per l'esame del predetto fondo, sono state richieste ed acquisite le necessarie informazioni, gli ulteriori dati e la documentazione occorrente a concludere l'esame finalizzato ad esitare la richiesta *de qua* con la redazione del presente verbale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*Fondo per le risorse decentrate*) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto, definitivamente, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del F.do del salario accessorio sono, attualmente, disciplinate dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamato:

- la determina sindacale n. 13, dell'11 giugno 2019, con la quale sono stati nominati il Presidente e i componenti della delegazione trattante di parte pubblica;
- la deliberazione di G. M. n° 48, del 24/02/2021, avente ad oggetto: "Direttive per la contrattazione decentrata integrativa e per la ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020/2021";
- il Verbale del 17/01/2020, del precedente Collegio dei Revisori, relativamente alla determinazione/costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2009, dal quale emerge:
  - Totale Fondo decurtato incluse le somme non soggette al limite **€ 136.504,00**;
- Il Verbale n. 3, dell'8.03.2021, di questo Organo di revisione, relativamente alla determinazione/costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2010, dal quale emerge:
  - Totale Fondo decurtato incluse le somme non soggette al limite **€ 132.798,96**;
- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate, da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: "*A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004*";
- l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques[1];

---

[1]*La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.*
Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.
Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di

- l'articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che dispone: "*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*";
- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto Legge;
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", il quale dispone: «*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo*

---

attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.
In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.
Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

- la Circolare del dì 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15, del 16.05.2019, avente ad oggetto: "*Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*";
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 16, del 15.06.2020, avente ad oggetto: "*Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*";
- il principio contabile 4/2, punto 5.2, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede che: "*in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale*"[2];

Preso atto che:

- gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- l'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a "0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10" (*alte professionalità*);
- l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che "nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e, di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità[3];
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15, del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'Organo di Controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;

Atteso che:

- deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'articolo 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

[2]In sostanza, laddove il fondo non fosse costituito per tempo, **le uniche destinazioni ammesse sono quelle imposte dal contratto collettivo nazionale.**

[3]il C.C.N.L. 31.07.2009, all'articolo 7, comma 1, lettera e), aveva demandato al contratto successivo le "modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità".

- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017, e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, anche degli enti senza la dirigenza, e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali, ex articolo 41 del C.C.N.L., dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Preso, altresì, atto che:

- il fondo, per l'**anno 2016**, **non supera il limite stabilito ai sensi dell'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017**;
- il fondo per l'**anno 2017 (Unico Importo Consolidato)** è pari ad **euro 133.163,00**;
- il fondo per l'**anno 2018** è pari ad **euro 129.142,00**;
- il fondo per l'**anno 2019** è pari ad **euro 136.504,00**;
- il fondo per l'**anno 2020** è pari ad **euro 132.798,96**;
- **le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2021 sono quelle dettagliate nel prospetto allegato**;
- **la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, è rilevabile dai calcoli sottostanti**;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati, pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il Prospetto Riepilogativo del Fondo anno 2021;

Richiamato il parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione finanziaria, resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Eleonora Tripi, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30, del 23/12/2020, e ss. mm. ii. e dell'art. 55, comma 5, della Legge 142/90 recepita con L. R. n. 48/91 e ss. mm. ii.;

Osservato che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2021 dovranno essere assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del rispettivo Bilancio di previsione e che gli stessi devono essere in linea con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle vigenti norme di legge;

Rammentato che:

- in assenza della relativa certificazione, le risorse del Fondo soggiacciono alle restrittive indicazioni di legge (istituti obbligatori);

- l'Ente è tenuto ad inviare tempestivamente ai revisori dei conti la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato – e comunque nei termini previsti - con la conseguenza che non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all'Organo di revisione;
- laddove il fondo non fosse/viene costituito per tempo, **le uniche destinazioni ammesse sono quelle imposte dal contratto collettivo nazionale**;

Evidenziato che

- gli importi delle risorse integrative possono e dovranno essere assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione;
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 4, del CCNL 1.04.1999 "…Gli importi previsti dal co. 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interni o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio ……";
- la preventiva certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ha l'obiettivo di evitare ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale;
- nella determinazione del Fondo *de quo* vanno rispettate le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

nei limiti di cui al presente verbale,

preso atto che

- sulla scorta della documentazione prodotta, **le somme concernenti il limite delle risorse del salario accessorio, dell'anno 2021, sono quelle quantificate nel prospetto *Allegato alla determinazione in esame***;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 2021, come da attestazione di compatibilità del provvedimento, resa dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Ist. Dir. Adriana Gaglio, nel corpo della determinazione dirigenziale di quantificazione del Fondo, rispetta i limiti imposti dalla riforma Madia ed è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;

visto

- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

osserva che

- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame deve trovare copertura nelle disponibilità previste negli appositi capitoli del bilancio di previsione – esercizio 2021, in quanto spesa obbligatoria regolata dalla Legge;

esprime

- per quanto di competenza, ***parere favorevole*** alla costituzione del F/do per le Risorse Decentrate per l'anno 2021.

raccomanda il rispetto

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale "*le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*";
2. dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

prescrive

a) le risorse previste per l'incentivazione, secondo la disciplina dell'ex articolo 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, dovranno essere destinate alla promozione di **effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti**;
b) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
c) per l'erogazione delle indennità specifiche responsabilità, il rispetto dell'articolo 4, comma 2, lettera c), e comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999 Enti Locali e dei pareri dell'ARAN sull'argomento;
d) per le progressioni economiche orizzontali, il rispetto dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;

rammenta quanto segue

a) il procedimento di costituzione del fondo ed il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro deve perfezionarsi secondo la fisiologica conseguenzialità degli atti entro l'anno di riferimento, non può eccedere la durata dell'anno finanziario[4], dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l'anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi;
b) in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato, entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti (Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR);
c) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e devono essere regolamentate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento Comunale;
d) essendo le progressioni economiche orizzontali computate, all'interno del fondo per il salario accessorio, al loro costo storico gli aumenti contrattuali susseguitesi erano a carico del bilancio dell'Ente;
e) le risorse previste dalla costituzione del fondo per l'anno 2021 devono rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, ivi incluse le somme del salario accessorio (retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative);
f) ai sensi dell'articolo 67, comma 1 e comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64, riconosciuti alle

[4]principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato alle nuove regole della contabilità finanziaria, prevede "*… alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate …*".

posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

avverte e rammenta che

a) la mancata costituzione del fondo impone che le risorse del fondo siano considerate economie di bilancio, vincolando solo gli istituti obbligatori[5];
b) appaiono compatibili di copertura finanziaria solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL (quelli sorretti dalla parte stabile del fondo non soggetti a destinazione attraverso il contratto decentrato, quali progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità per il personale educativo degli asili nido, indennità al personale scolastico e ai docenti delle scuole di formazione, le risorse per la riclassificazione degli agenti di polizia locale e del personale ausiliario), mentre tutte le altre indennità soggette a destinazione attraverso contrattazione vanno perdute, così come, a maggior ragione, le risorse destinate alla produttività individuale;
c) la previsione contenuta nell'articolo 40, comma 3-bis, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale i contratti collettivi nazionali di lavoro debbono definire il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, "armonizzata" con il principio contabile 4/2, punto 5.3, rende chiaro ed evidente che tale termine non può che consistere nel 31 dicembre di ogni anno e che, entro tale termine, occorre aver costituito il fondo ed anche aver stipulato il contratto, così da avere il perfezionamento delle obbligazioni che legittima le successive erogazioni connesse ai vari istituti;

ricorda, altresì

- ✓ di dare informazione, del presente atto, alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs. n° 165/2001;
- ✓ di pubblicare il provvedimento *de quo*, completo dei richiesti allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione: Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.;
- ✓ di assolvere agli adempimenti successivi alla sottoscrizione, la cui inosservanza prevede specifiche sanzioni come il divieto di adeguamento delle risorse e il blocco dei trasferimenti (art. 40-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001).

L'Organo di Revisione

F.to Prof. Giuseppe Pedalino *F.to Rag. Franco Carmelo Anastasi* *F.to Rag. Salvatore Glorioso*

[5] Nel solo caso in cui il fondo sia costituito, invece, si costituisce il necessario vincolo definitivo sulle risorse, posto ad impedire che esse siano considerate economie e si riversino nel risultato di amministrazione.

Quantificazione del Fondo per l'anno 2021

"Allegato"

Determinazione Fondo Risorse decentrate	2021
Risorse Stabili	
Importo consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1, C.C.N.L. 2016-2018)	€ 133.163,64
Incrementi contrattuali	
Articolo 67, comma 2, lettera a): euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015	0,00
Articolo 67, comma 2, lettera b): differenza incrementi art. 64 con incrementi posizioni iniziali	0,00
Articolo 67, comma 2, lettera c): R.I.A. ed Indennità ad Personam"	€ 14.179,80
Articolo 67, comma 2, lettera d): Risorse riassorbite art. 2, comma 3, D.lgs. 165/2001	0,00
Articolo 67, comma 2, lettera e): personale trasferito	0,00
Articolo 67, comma 2, lettera f): Riduzione stabile dirigenti max 0,2% (Solo Regioni)	0,00
Articolo 67, comma 2, lettera g): riduzione lavoro straordinario	0,00
Articolo 67, comma 2, lettera h): vedi articolo 67, comma 5, lettera a): incremento dotazione organica	0,00
Totale incremento Risorse Stabili	**€ 14.179,80**

Decurtazioni

Art. 15, comma 1, lett. i) CCNL 01/04/99	*€ 129,11*
Totale decurtazioni parte stabile	***€ 129,11***

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	***€ 147.214,33***
Decurtazioni operate nel periodo 2011-2014 (art. 9, co. 2 bis, 2° periodo D.L. 78/10)	*€ 0,00*
Decurtazioni operate nell'anno 2016 (art. 1, co. 236, L. n. 208/2015	*€ 5.757,42*
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità dopo le decurtazioni anni precedenti	***€ 141.456,91***
Decurtazioni per superamento tetto 2016 (art. 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/17	*€ 19.135,25*
Totale fondo stabile a seguito decurtazioni	***€ 122.321,66***
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 – Comma 2 lett. a)	*€ 7.654,40*
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 – Comma 2 lett. b)	*€ 2.822,90*
Totale incrementi con carattere di certezza e stabilità non soggette a limite	***€ 10.477,30***
TOTALE RISORSE STABILI	***€ 132.798,96***

RISORSE VARIABILI

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018, co. 3 lett. d) - Art. 4 del CCNL 05/10/2001, comma 2	*€ 0,00*
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	*€ 0,00*
Decurtazioni operate nell'anno 2014	
Decurtazioni operate nell'anno 2016	
Totale Risorse Variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	*€ 0,00*

Totale Risorse Variabili non soggette al limite al netto delle decurtazioni	

TOTALE RISORSE VARIABILI	*€ 0,00*

RIEPILOGO FONDO

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità prima delle decurtazioni	*€ 147.214,33*
Risorse variabili soggette a limite	*€ 0,00*
Totale Fondo al netto delle risorse non soggette a limite prima delle decurtazioni	*€147.214,33*

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI

Decurtazioni operate nel 2014 - Cessazioni e rispetto limite periodo 2010/2014 (Art. 9, co. 2 bis, L. 122/2010 secondo periodo)	-
Decurtazioni operate nel 2016 - Cessazioni e rispetto limite anno 2015 (Art. 1, co. 236 L. 208/2015)	*€ 5.757,42*
Totale fondo al netto delle decurtazioni anni precedenti	*€ 141.456,91*
Decurtazioni per rispetto del limite 2016 (Art. 23, co. 2, D. Lgs. 75/2017)	*€ 19.135,25*
Totale fondo a seguito delle decurtazioni	*€ 122.321,66*
Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità non sottoposte a limite	*€ 10.477,30*
Risorse variabili non soggette a limite	-
TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A LIMITE	*€ 132.798,96*

Per quanto sopra, il Fondo Risorse Decentrate anno 2021 è stato quantificato in ***€ 132.798,96****.*

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione

F.to Prof. Giuseppe Pedalino *F.to Rag. Franco Carmelo Anastasi* *F.to Rag. Salvatore Glorioso*